

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: RICCIARDI)

Roma, 14 luglio 2021

Sul disegno di legge:

(2301) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 2021, n. 92, recante misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, recante disposizioni per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport;

condivisa la necessità di rafforzare gli uffici del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'attuazione agli interventi previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del PNIEC, per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di politica ambientale assunti in ambito europeo e internazionale;

considerato che il provvedimento intende, inoltre, garantire la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, assicurando al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) una propria ed effettiva dotazione organica per il compimento dei suoi fini istituzionali;

considerato, in particolare, che:

- l'articolo 1, al fine di consentire l'attuazione delle politiche di transizione ecologica, anche con riferimento al PNRR, autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, applicando le procedure concorsuali semplificate, di cui al decreto n. 44 del 2021;

- l'articolo 2 è volto a disciplinare, per la parte relativa al Ministero della transizione ecologica, la Struttura di missione per l'attuazione del PNRR, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto n. 77 del 2021, sulla *governance* del PNRR, la cui durata è prevista fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

- l'articolo 3, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, consente al Ministero della transizione ecologica, di avvalersi di personale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Comando per la tutela agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri;

- l'articolo 5 istituisce la figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico, nominato dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro della transizione ecologica, per rappresentare il Governo italiano agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali e climatici, il cui mandato ha durata non superiore a quello dei ministri che ne dispongono la nomina;

Al Presidente
della 13^a Commissione permanente
SEDE

- l'articolo 7 differisce l'efficacia delle norme relative alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, incaricata dell'istruttoria per la valutazione di impatto ambientale dei progetti ricompresi nel PNRR e nel PNIEC, prevista dall'articolo 8, comma 2-*bis*, del Codice dell'ambiente, inserito dal decreto-legge n. 76 del 2020 e sostituito dal decreto n. 77 del 2021, sulla *governance* del PNRR, stabilendone l'applicazione alle sole istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021;

rilevato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'articolo 1, che autorizza il Ministero della transizione ecologica ad assumere a tempo indeterminato 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica, valuti la Commissione di merito la congruità del ricorso alle procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021, considerando che queste rientrano tra le misure urgenti adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, peraltro strettamente legate al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020;

in riferimento all'articolo 3, si invita la Commissione di merito a valutare con attenzione le esigenze funzionali degli enti ivi citati, a fronte della previsione dell'avvalimento, da parte del Ministero per la transizione ecologica, per l'espletamento delle attività tecniche e scientifiche correlate all'attuazione del PNRR, di 30 unità di personale non dirigenziale dell'ENEA e di altrettante dell'ISPRA, mediante collocamento fuori ruolo o in posizione di comando, in considerazione dei delicati compiti che rimangono in capo a tali enti;

in riferimento all'articolo 5, si ritiene necessario che siano meglio specificati e delimitati il ruolo e la natura del mandato da conferire all'istituenda figura dell'inviato speciale per il cambiamento climatico e, in particolare, che sia esplicitamente esclusa la rappresentanza del Governo italiano in seno al Consiglio dell'Unione europea, che deve essere assicurata a livello di Ministro o Sottosegretario competente per materia, titolato in base all'ordinamento costituzionale nazionale, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, secondo cui: "Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto".

Sabrina Ricciardi